

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 274  
a iniziativa della Giunta regionale

Modifica alla legge regionale 3 aprile 2013, n. 5 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno)

Signori Consiglieri,

con la presente proposta di legge regionale concernente: “Modifica alla legge regionale 3 aprile 2013, n. 5 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno)” si prevede la sostituzione dell’allegato A (Tabella) nella quale sono riportate le date di apertura e chiusura della cerca e raccolta dei tartufi nel territorio marchigiano.

In sede di discussione al Tavolo permanente di filiera sul tartufo, istituito ai sensi dell’articolo 2 bis della l.r. 5/2013, riunitosi in data 22 aprile 2024 è emersa la necessità di rivedere alcune date di apertura e chiusura della cerca e raccolta dei tartufi in modo di tutelare maggiormente la presenza e la riproduzione dei tartufi nel territorio regionale.

In particolare, la continua fase di evoluzione del cambiamento climatico ha visto spostarsi sempre più avanti il periodo di maturazione dei tartufi in particolare del *Tuber magnatum*, una delle eccellenze del territorio marchigiano che è necessario tutelare posticipando la data di apertura della raccolta e anticipandone la chiusura. Allo stesso modo vengono allineate alla data del primo ottobre anche altre date di apertura di alcuni tartufi in modo di avere il mese di settembre un mese di sospensione per la raccolta dei tartufi con evidenti riflessi positivi per la biologia degli stessi.

Per quanto sopra si propone la sostituzione dell’allegato A (Tabella) alla l.r. 5/2013 con quello allegato di seguito, nella quale vengono riportate le date di apertura e chiusura previste per la cerca e raccolta dei tartufi.

La proposta di legge si compone di 2 articoli.

L’attuazione di questa legge, infine, non comporta oneri organizzativi aggiuntivi per la Regione in quanto le attività disciplinate rientrano tra quelle già assegnate al personale in servizio presso la struttura regionale competente in materia.

**RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA (ART. 8 DELLA L.R. 31/2001)**

**Relazione alla proposta di legge regionale ad iniziativa della Giunta regionale concernente: “Modifica alla legge regionale 3 aprile 2013, n. 5 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno)”.**

La presente proposta di legge regionale intende sostituire l'allegato A (Tabella) alla legge regionale 3 aprile 2013, n. 5 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno) nella quale vengono riportate le date di apertura e chiusura previste per la cerca e raccolta dei tartufi, sostituzione che si è resa necessaria per una serie di motivazioni riferite, in particolare, alla continua fase di evoluzione del cambiamento climatico che ha visto spostarsi sempre più avanti il periodo di maturazione dei tartufi in particolare del Tuber magnatum, una delle eccellenze del territorio marchigiano che è necessario tutelare.

Tale necessità è emersa in sede di discussione al Tavolo permanente di filiera sul tartufo, istituito ai sensi dell'articolo 2 bis della legge regionale 5/2013, che si è riunito in data 22 aprile 2024 e ha convenuto nella necessità di rivedere alcune date di apertura e chiusura in modo di tutelare maggiormente la presenza e la riproduzione dei tartufi nel territorio regionale.

L'immediata vicinanza della data di apertura del Tuber magnatum prevista per il mese di ottobre e la necessità di programmare per tempo le iniziative, fiere e convegni ecc, che vedono coinvolti diverse amministrazioni pubbliche e associazioni, ha reso necessario adottare la procedura straordinaria prevista dall'articolo 20, comma 4 bis, della d.g.r. 1415/2005, così come modificata dalla d.g.r. 366/2021.

La proposta si compone di n. 2 articoli di seguito brevemente descritti:

**Art. 1**

*(Sostituzione dell'allegato A della l.r. 5/2013)*

L'allegato A sostituisce l'allegato A (Tabella) della legge regionale 3 aprile 2013, n. 5 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno).

Questo articolo ha natura ordinamentale, non comportando oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 2**

*(Dichiarazione d'urgenza)*

Il comma 1 dichiara urgente la presente legge regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La disposizione ha natura ordinamentale.

L'attuazione di questa legge, infine, non comporta oneri organizzativi aggiuntivi per la Regione in quanto le attività disciplinate rientrano tra quelle già assegnate al personale in servizio presso la struttura regionale competente in materia.